

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1293

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LONGO, GUIDI, ABATERUSSO**

Modificazioni all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di regime fiscale delle plusvalenze relative a cessioni di terreni nel corso o a seguito di procedimenti espropriativi

*Presentata il 14 luglio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge finanziaria 1992 (legge 30 dicembre 1991, n. 413) si è introdotta una « ritenuta d'imposta » nella misura del 20 per cento per le plusvalenze « conseguenti alla percezione .... di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime .... ».

La qualifica di « reddito imponibile » da sottoporre a ritenuta e da considerare concorrente alla formazione dei « redditi diversi » di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è nella citata

legge finanziaria estesa con efficacia retroattiva: il comma 9 dell'articolo 11, infatti, dichiara l'applicabilità della ritenuta « anche alle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 30 dicembre 1988 .... » !

Risulta evidente l'assurdità di una simile normativa, che getta sull'intero impianto dei commi da 5 a 11 dell'articolo 11 della legge n. 413 del 1991, un giudizio di approssimazione e di improvvisazione, e il dubbio che il testo di cui si propone l'abrogazione possa solo servire ad aumentare un contenzioso infinito, e provocare numerose accuse di incostituzionalità.

Ma oltre a ciò, occorre fare una riflessione di fondo: appare del tutto ingiusto e

ingiustificato sottoporre cittadini già colpiti da esproprio e quindi fortemente danneggiati nella disponibilità economica di un bene e nell'affermazione del suo valore, a una ritenuta qualsiasi.

Si potrebbe invece, più giustamente, ritenere equamente e virtualmente compensata l'imposta astrattamente computabile, con il danno imposto in nome di legittimi interessi collettivi.

Si obietterà tuttavia che la *ratio* che ha ispirato il Governo scaturiva da una realistica valutazione di come concretamente funziona l'acquisizione di terreni « per opere pubbliche ed infrastrutture urbane ... o interventi di edilizia residenziale pubblica... », dopo che interventi della Corte costituzionale hanno fatto lievitare i prezzi pagati per le aree espropriate, e hanno in generale favorito l'estendersi, da parte delle amministrazioni pubbliche, del ricorso a trattative bonarie tra le parti per la fissazione del prezzo di acquisto.

Ma, anche partendo da questa considerazione (aumento dei prezzi, ricorso alla trattativa privata, eccetera), e dal fatto che chi è espropriato o minacciato di esproprio generalmente oggi riesce a strappare prezzi che sono meno lontani di una volta da quelli di mercato, risulta evidente che il desiderio di ridurre — con l'imposta — l'efficacia delle sentenze della Corte costituzionale rischia di rivelarsi una ingiustizia contro i « piccoli » (che non sanno tutelarsi) e una illusione contro i « grandi » (nella sostanza, la rite-

nuta del 20 per cento si ridurrebbe insomma ad una sorta di « partita di giro », con l'elevazione dei costi delle aree per le pubbliche amministrazioni da una parte, e un gettito fiscale non tale da compensare i danni subiti dalle stesse amministrazioni, dall'altra).

D'altra parte, al momento della presentazione di questa proposta di legge, il Ministro delle finanze non ha ancora varato i decreti che, in base al comma 10 dell'articolo 11 della legge n. 413 del 1991, dovrebbero stabilire le modalità per l'adempimento degli obblighi di denuncia dei redditi diversi derivanti da procedimenti d'esproprio, per la ritenuta alla fonte nella misura del 20 per cento, per il pagamento retroattivo dell'imposta anche per somme percepite « in conseguenza di atti... successivi al 31 dicembre 1988 ».

È la prova più evidente di una difficoltà, di un imbarazzo, di una non sostenibilità delle norme in oggetto, e della necessità invece di una nuova normativa in materia di acquisizione di terreni per ragioni di pubblica utilità che sia costituzionalmente fondata, e capace di fornire la base d'appoggio per definire l'imposizione fiscale a cui sottoporre cifre percepite dai cittadini a titolo di indennizzo.

Per queste ragioni, si propone, con la presente proposta di legge, l'abrogazione dei commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono abrogati.

